

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 211-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PELLEGRINO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere atti di perquisizione locale e sequestro, nonchè a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

SEVERINO CITARISTI

per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110 e 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 16 agosto 1993

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Citaristi per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110 e 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

In data 16 agosto 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 23 agosto 1993 e deferita alla Giunta il 16 settembre 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 7 e del 12 ottobre 1993.

Il senatore Citaristi è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 7 ottobre 1993.

La corruzione contestata al senatore Citaristi riguarda la esecuzione della strada Garde-Bosaso in Somalia, appaltata dal Servizio speciale costituito con legge 8 marzo 1985, n. 73 e denominato Fondo aiuti italiani.

All'interno di più ampie indagini preliminari avviate dalla Procura romana sulla gestione dei fondi della Cooperazione allo sviluppo del Ministero Affari Esteri, è emerso infatti che l'incarico di progettazione dell'anzidetta strada fu affidato, dall'allora sottosegretario onorevole Forte, alla Techint di Milano. Su indicazione di questa, lo stesso sottosegretario affidava la costituzione della strada a due associazioni temporanee di imprese, la Saces e la Lofemon, costituite *ad hoc*.

Della seconda associazione faceva parte la Lodigiani S.p.A.. Nelle note indagini in corso presso la Procura di Milano, Vincenzo Lodigiani, nel fornire spiegazioni su propri appunti acquisiti all'indagine e contenuti in una cartella intestata al nome «Citaristi», dichiarava di aver versato al segretario amministrativo della DC somme rilevanti anche in riferimento all'appalto predetto.

Tali dichiarazioni sono state poi precisate dallo stesso Vincenzo Lodigiani alla Procura di Roma competente per territorio. Tali precisazioni consentono di ipotizzare in lire 700 milioni la complessiva somma versata in più riprese dalla Lodigiani alla segreteria amministrativa della DC.

Nella richiesta la Procura dà atto che per l'epoca in cui i versamenti sono avvenuti (l'ultimo è del maggio 1989) la violazione delle norme sul finanziamento dei partiti deve comunque ritenersi coperta da amnistia. Per ciò che concerne invece l'ipotesi di corruzione correttamente la Procura romana si limita a ipotizzare che, dato il rilievo dell'importo erogato ad un partito politico, lo stesso ha potuto influire nella formazione e nell'approvazione del prezzo contrattuale. In tale prospettiva viene richiesta l'autorizzazione all'espletamento di ulteriori indagini indispensabili per verificare eventuali collegamenti con le persone che hanno svolto ruoli decisionali nel procedimento amministrativo, e soprattutto la eventuale violazione dei doveri di imparzialità, con conseguente verifica del concomitante ruolo della Techint. È una posizione che alla Giunta è apparsa più corretta di quella emergente in altre richieste di autorizzazione a procedere, provenienti da altre Procure nei confronti dello stesso senatore Citaristi, che invece dimostrano di ritenere sufficiente ad integrare gli estremi della corruzione aggravata la circostanza che versamenti a partiti politici sono stati comunque effettuati da ditte esecutrici di forniture o appalti in favore della pubblica amministrazione, prescindendosi cioè da un'esatta verifica dell'evento corruttivo all'interno di ogni singolo procedimento; verifica cui invece la Procura romana correttamente si ritiene impegnata, in tale direzione indagativa chiedendo di essere autorizzata a procedere.

Inoltre, la Giunta ha ritenuto di proporre il diniego dell'autorizzazione a compiere atti di perquisizione locale e sequestro,

richiesta espressamente formulata dalla Procura procedente, ma senza una convincente motivazione.

Infatti, un'eventuale (e derogatoria) autorizzazione a compiere atti di perquisizione in riferimento ad un parlamentare dovrebbe giustificarsi solo nel caso *eccezionale* di una assoluta *indispensabilità* ed *infungibilità*, nonchè di una probabile *decisività* dell'atto perquisitorio, al fine di acquisire prove specifiche (relative all'autore del reato e alla sua colpevolezza) o generiche (riguardanti l'accertamento del fatto costituente reato). L'esigenza di tale *eccezionalità* trova conforto anche in una pronuncia della Corte di Cassazione (III Sez. penale, ordinanza del 13 febbraio 1984), in cui si è ribadito che il secondo comma dell'articolo 68 Cost., in generale, «*deve intendersi come divieto, per il giudice, di porre in essere atti processuali che possano trasformarsi in strumenti di coercizione della volontà del parlamentare e di impedimenti di fatto dell'esercizio della sua attività specifica*».

Nel caso di specie, invece, tali requisiti di eccezionalità sembrano mancare, palesandosi tra l'altro gli eventuali atti di perquisizione - che comunque non sono stati indicati, così come non sono state fornite giustificazioni sulla loro necessità - come probabilmente inutili, se non persecutori.

Infine, conformemente alla giurisprudenza della Giunta e dell'Assemblea del Senato, seguita anche presso l'altro ramo del Parlamento, si è ritenuto di proporre la dichiarazione di improcedibilità per l'ul-

teriore richiesta, avanzata dalla magistratura inquirente, di autorizzazione a compiere «tutti gli atti di indagine preliminare che si dovessero rendere necessari, ad esclusione dell'adozione di misure cautelari personali» in quanto formulata in termini generici ed aspecifici e quindi non pertinenti, quasi a voler sollecitare una inammissibile «autorizzazione in bianco» a porre in essere atti dalla valenza estremamente diversificata: infatti, teoricamente il riferimento potrebbe oscillare dalla misura coercitiva della perquisizione personale all'intercettazione telefonica. Tanto più che la seconda parte del secondo comma dell'articolo 68 Cost. prescrive una specifica autorizzazione per atti restrittivi della garanzia costituzionale, la cui apposita richiesta dovrebbe essere avanzata nel momento in cui l'autorità giudiziaria, proseguendo le indagini a seguito dell'autorizzazione concessa, ritenesse di dover procedere ad atti di indagine coercitivi.

Per queste ragioni, la Giunta - con separate votazioni - ha deliberato di proporre:

- a) la concessione dell'autorizzazione a procedere (all'unanimità);
- b) il diniego dell'autorizzazione a compiere atti di perquisizione locale e sequestro (a maggioranza);
- c) di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta di autorizzazione a compiere tutti gli atti di indagine preliminare (ad esclusione dell'adozione di misure cautelari personali) che si dovessero rendere necessari (a maggioranza).

PELLEGRINO, *relatore*